

n. 151/2006 che, riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, costituiscono parte integrante della stessa.

2.2. Il punto 2.2 della delibera di questo comitato n. 24/2004 - secondo cui le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono riportare il codice CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, anche al fine di garantire la tracciabilità finanziaria coerentemente con l'art. 161, comma 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni - va applicato anche nel caso in cui l'ente che dispone un pagamento presenti il relativo mandato solo su supporto cartaceo; pertanto, ove su tale supporto sia indicato il CUP, tale codice deve essere riportato sul correlato mandato di pagamento informatico.

2.3. Il DIPE provvederà a individuare progetti di investimento pubblico che possano essere finanziati in più rate e a proporre a questo comitato di condizionare il versamento delle rate successive alla dimostrazione dell'utilizzo di una significativa quota delle rate precedenti per pagamenti relativi al progetto, a tal fine utilizzando SIOPE per la pubblica amministrazione o altri sistemi per gli enti esterni alla pubblica amministrazione.

Invita gli istituti bancari, operanti come tesoriери delle varie amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 3/2003, dall'art. 161, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dal punto 2.2 della propria delibera n. 24/2004 come sopra integrato, a registrare il CUP sui mandati di pagamento informatici anche quando tale informazione sia resa loro disponibile dalle amministrazioni competenti solo su supporto cartaceo.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e Finanze, foglio n. 372

ALLEGATO I

1. In caso di opere realizzate a scoppio di oneri di urbanizzazione, tenuto conto delle modifiche apportate in materia dal decreto legislativo n. 152/2008 e della determina dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 16 luglio 2009, la responsabilità della richiesta del CUP è posta in capo ai soggetti privati solo nel caso in cui dette opere siano realizzate tramite gara ad evidenza pubblica. In tutti gli altri casi la responsabilità è del comune interessato.

2. Il punto 1 dell'allegato 1 della delibera n. 151/2006, che detta modalità sull'utilizzo del cosiddetto «CUP cumulativo», è così sostituito:

«Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi e siano rispettate le condizioni di seguito indicate, l'amministrazione responsabile può richiedere un solo codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice prende il nome di CUP «cumulativo».

Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e l'amministrazione responsabile ha adottato un unico apposito provvedimento amministrativo, relativo al complesso di interventi, quale ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie, e simili.

All'atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto.

Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio «Monit web» della Ragioneria generale dello Stato e «Sistema gestione progetti» del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo destinatario.».

10A10976

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Rettifica del piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della Delibera CIPE n. 3/2009. (Deliberazione n. 67/2010).

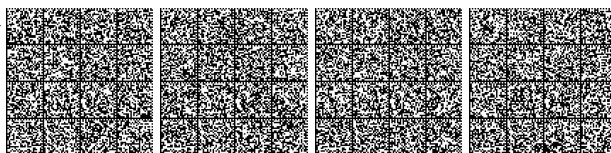
IL CIPE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la conferenza unificata;

Visto l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la



perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del fondo aree sottoutilizzate al fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Vista la delibera di questo comitato 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009);

Vista la delibera di questo comitato 26 giugno 2009, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2009), con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, vengono assegnate alla Regione Abruzzo, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, risorse pari a 226,4 milioni di euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009;

Vista la delibera di questo comitato 26 giugno 2009, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale, sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle

scuole, viene assegnato al Comune di Parma l'importo di 8,3 milioni di euro al fine di integrare la copertura finanziaria del lotto funzionale della nuova sede della «Scuola europea di Parma»;

Vista la delibera di questo comitato 13 maggio 2010, n. 32, con la quale vengono assegnati 358,4 milioni di euro - a valere sulla citata destinazione di 1.000 milioni di euro - agli enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nel «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico», allegato alla delibera stessa e articolato in tabelle suddivise per regione;

Vista la nota 14 giugno 2010, n. 26074, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede l'inserimento all'ordine del giorno del comitato la rettifica in oggetto, e l'allegata nota 20 maggio 2010, n. 0006763 della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, ove:

si rileva che l'elenco di interventi approvato con la citata delibera n. 32/2010, per mero errore materiale, riporta con riferimento alla Regione Liguria per dodici volte il medesimo intervento;

si propone la rettifica dello stesso, a parità di numero degli interventi e di valore complessivo degli stessi in ambito regionale;

Vista la nota n. PG/2010/75578 del 19 maggio 2010 della Regione Liguria, che esprime assenso formale sulla rettifica proposta;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta, rettificando gli interventi del citato «Piano straordinario» allegato alla delibera n. 32/2010, dal n. 516 al n. 526;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dello sviluppo economico;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato l'elenco di interventi allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante. Esso sostituisce, limitatamente ai soli interventi della Regione Liguria, l'elenco allegato alla delibera di questo comitato n. 32 del 13 maggio 2010.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e Finanze, foglio n. 375*

